

Codice A1618A

D.D. 29 giugno 2023, n. 466

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: ARTESINA SPA - (C.F/P.IVA 00261240048) Sede legale: FRABOSA SOTTANA - Via Artesina 18 Sede intervento: FRABOSA SOTTANA - LOCALITA' QUARTI (F. n. 28, part. 131).



ATTO DD 466/A1618A/2023

DEL 29/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: ARTESINA SPA – (C.F/P.IVA 00261240048)

Sede legale: FRABOSA SOTTANA – Via Artesina 18

Sede intervento: FRABOSA SOTTANA – LOCALITA' QUARTI (F. n. 28, part. 131)

1. PREMESSO CHE:

- in data 16/3/2023 prot. n. 00038275 per il tramite del Suap Unione Montana Mondolè (di seguito SUAP) la società ARTESINA SPA presentava istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, su terreni nel Comune di Frabosa Sottana – Località Quarti, identificati al F. n. 28, part. 131, per l'ampliamento della pista di collegamento Quarti Alta, localizzata nel comprensorio sciistico di Artesina. Il progetto prevede un allargamento del tracciato della pista, variabile all'incirca tra 5 e 10m, con mantenimento delle pendenze longitudinali e trasversali invariate rispetto all'attuale.

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento ricade nella categoria di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) p.to 4 della L.R. 45/89 e s.m.i. ossia "...*impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale...*" ed è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- l'area oggetto di intervento ha una superficie pari a 2.152 m², con volumi di scavo pari a 2.892,9 m³, senza trasformazione di superfici boscate;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 00044392 del 27/03/2023 con cui è stato richiesto il parere geologico ed il supporto tecnico relativo alla specifica valutazione del rischio valanghivo di

competenza al Settore Geologico A1819C - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, e contestualmente richiesta documentazione integrativa al proponente per il tramite del Suap;

4. CONSIDERATO CHE con nota di prot. n. 00051097 del 06/04/2023 Settore Geologico A1819C - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica trasmetteva al Suap richiesta di integrazioni;

5. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota prot. n. 00066742 del 10/05/2023, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. VISTE le ulteriori integrazioni pervenute con nota prot. n. 00071975 del 23/05/2023 e con nota prot. n. 00090172 del 27/6/2023;

7. PRESO ATTO CHE:

- con nota di prot. 2314 del 23/5/2023 il Comune di Frabosa Sottana comunicava “...il parere favorevole all’esecuzione dell’intervento che interessa il terreno distinto a CT F. 28 – mappale 131, di proprietà di questo ente, quale miglioramento della pista stessa...;

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell’autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 256;

- il titolare è tenuto al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 45/1989 ex art. 8 (pari a € 1.000) e al versamento del corrispettivo del rimboschimento ex art.9 (pari a € 466,79);

8. DATO ATTO CHE in esito all’istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l’autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione Montana Mondolè; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le prescrizioni sugli aspetti geologici e nivologici, rilasciate dal Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la società ARTESINA SPA (C.F./P.IVA 00261240048) - Sede legale: FRABOSA SOTTANA, Via Artesina 18 - al progetto di ampliamento della pista di collegamento Quarti Alta, su terreni nel Comune di Frabosa Sottana – Località Quarti, identificati al F. n. 28, part. 131;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00038275 del 16/03/2023 e s.m.i) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di

ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- ha validità di 24 mesi dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP Unione Montana Mondolè; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- prima dell'inizio lavori dovrà richiedere al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte l'emissione dell'avviso di pagamento tramite Pago Pa sia per il versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, pari a € 1.000, sia per il versamento del corrispettivo di rimboschimento, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, pari a € 466,79. In alternativa al versamento della cauzione, il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di costituire una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a favore della Regione Piemonte, la quale dovrà essere esplicitamente accettata dal Settore scrivente ai fini del legittimo avvio dei lavori;

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. Pratica SUAP n. 69/2023. Progetto di “Ampliamento della pista di collegamento Quarti Alta ” in Comune di Frabosa Sottana (CN).

Proponente: Artesina S.p.A.

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Relazione istruttoria

L'intervento in progetto prevede l'ampliamento della pista di collegamento Quarti Alta, localizzata all'interno del comprensorio sciistico di Artesina, in Comune di Frabosa Sottana (CN).

Si tratta di un allargamento del tracciato della pista, variabile all'incirca tra i 5 ed i 10 m, su un tratto di sviluppo di circa 140 metri, mantenendo invariate le pendenze longitudinali e trasversali.

Sinteticamente il progetto prevede il riporto di terreno sul lato di valle, su un'area caratterizzata da una pendenza piuttosto contenuta compresa fra i 15° e 18°, con una configurazione finale della scarpata pari a 30°.

La superficie dell'area interessata sarà pari a 2.152 m² per un riporto di 2.892 m³ di materiale proveniente dal lavoro pubblico di ampliamento del parcheggio in loc. Quarti di Artesina.

Dal punto di vista geomorfologico sia il Sistema Informativo Frane in Piemonte che la carta allegata al PRGC di Frabosa Sottana non individuano fenomeni di dissesto in atto o potenziali per le aree interessate dall'intervento.

Anche dal punto di vista delle problematiche valanghive il professionista incaricato dichiara che la lieve interferenza tra il tracciato della pista oggetto di intervento e la zona di potenziale scorrimento della valanga rappresentata nelle carte tematiche del PRG (e da quanto rappresentato nel Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte) non verrà modificato dagli interventi in progetto. Viene in ogni caso richiamato, per quanto riguarda la gestione della pista, il Piano di Sicurezza Valanghe predisposto dal soggetto gestore.

Per quanto riguarda l'idoneità del materiale utilizzato per la realizzazione dell'ampliamento della pista si prende atto di quanto attestato dai tecnici incaricati che ne garantiscono la conformità, per quanto concerne i parametri geotecnici, a quanto utilizzato nelle verifiche di stabilità eseguite



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

secondo quanto previsto dalle NTC 2018 e presentate nella relazione geologica (angolo di attrito pari a 36°).

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata (Prot. Regione n.13512 del 27/03/2023) nonché della documentazione integrativa richiesta con nota Prot. n. 15507 del 6/04/2023 e pervenuta in data 26/04/2023 (Prot. Regione n. 18130) ;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica condotta dal geologo professionista incaricato;
- visti gli allegati cartografici al progetto, relativi al quadro del dissesto riportato nel PRGC del Comune di Frabosa Sottana e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R. 45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta dal Dott. For. Davide Sagnelli per la parte tecnica progettuale e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Luca Bertino per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto ed attenendosi, per quanto riguarda la gestione del cantiere (percorso dei mezzi, area di deponia temporanea e cantiere di provenienza) a quanto esplicitato nella Relazione tecnica integrativa datata aprile 2023 ;
- prima di procedere alle operazioni di riporto si dovrà provvedere sulle aree interessate allo scotico della componente erbacea, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;

- tutti i riporti, il cui controllo dell'idoneità per caratteristiche geotecniche a quanto dichiarato in progetto spetta al Direttore Lavori ed al professionista incaricato della relazione geologica, dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- nelle fasi esecutive degli interventi dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo nonchè verificata la conformità ai requisiti dell'art.185, comma 1, lettera c) del D.lgs 152/2006;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale al di fuori della pista esistente, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite;
- per quanto gli interventi in oggetto non comportino modificazioni allo stato dei luoghi tali da modificare la predisposizione del terreno al distacco di valanghe, si richiamano gli obblighi in carico al soggetto gestore affinché, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, in coordinamento col Direttore delle piste, si provveda alla chiusura della pista in esame qualora si verifichino condizioni d'innevamento e d'instabilità del manto nevoso tali da pregiudicarne la sicurezza.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Il Funzionario istruttore
dott. geol. Andrea Berteà

BRTNDR65M30
G674R/BERTEA/
ANDREA

Digitally signed by
BRTNDR65M30G674R/
BERTEA/ANDREA
Date: 2023.05.08
17:53:44 +02'00'

Il Funzionario referente:
Dott. Geol. Marco Cordola

CRDMRC62D04L
219S/CORDOLA/
MARCO

Digitally signed by
CRDMRC62D04L219S/
CORDOLA/MARCO
Date: 2023.05.08 17:06:34
+02'00'